DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1987

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(125ª deroga)

(87/191/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 81/772/CECA [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente nella Comunità ; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo ; che i produttori comunitari non sono sempre in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utilizzatori ; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che assicuri l'approvvigionamento degli utilizzatori ; che inoltre le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti ;

considerando che la sospensione dei dazi o l'applicazione di detti contingenti tariffari non sono tali da pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di cui alla raccomandazione n. 1-64, ma che essi esercitano invece un'influenza favorevole sul mantenimento delle attuali correnti di scambio tra gli Stati membri ed i paesi terzi ;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 ;

considerando che è necessario fare in modo che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, nonché evitare che i prodotti siderurgici importati siano riesportati in altri Stati membri della Comunità, nello stato in cui si trovano al momento dell'importazione ;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari suddetti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati ;

[1] GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
[2] GU n. L 285 del 7. 10. 1981, pag. 33.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 73.15 A V b) 1 e ex 73.15 B V b) 1	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle di valvola:			
	a) in acciai fini al carbonio, semplicemente laminati a caldo, con diametro compreso tra 5,5 e 13,0 mm, con il seguente tenore dei sottoindicati elementi:	Repubblica federale di Germania Benelux Francia	590 850 880	0 0 0
	— carbonio: 0,60 — 0,70 % — silicio: 0,25 % massimo — manganese: 0,50 — 0,90 % — zolfo: 0,020 % massimo — fosforo: 0,030 % massimo — rame: 0,060 % massimo			
	b) in acciai legati, al cromo vanadio, laminati unicamente a caldo, con diametro compreso tra 5,5 e 13,0 mm, aventi il seguente tenore dei sottoindicati elementi:			
	— carbonio: 0,60 — 0,70 % — silicio: 0,15 — 0,30 % — manganese: 0,60 — 0,90 % — zolfo: 0,025 % massimo — fosforo: 0,025 % massimo — cromo: 0,50 — 0,80 % — vanadio: 0,10 — 0,25 %			
	c) in acciai legati, al cromo silicio, laminati unicamente a caldo, con diametro compreso tra 5,5 e 13,0 mm, aventi il seguente tenore dei sottoindicati elementi:			
	— carbonio: 0,50 — 0,60 % — silicio: 0,20 — 1,70 % — manganese: 0,40 — 0,80 % — zolfo: 0,025 % massimo — fosforo: 0,25 % massimo — cromo: 0,50 — 0,80 %			

2. I prodotti suddetti devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

1. **Decarburazione**

Profondità di decarburazione misurata senza difetti:

— per le vergelle di acciai fini al carbonio e al cromo vanadio: 0,05 mm massimo;

— per le vergelle al cromo silicio: 0,07 mm massimo.

2. **Stato superficiale**

Profondità massima dei difetti (cricche, fessure o ripiegature) misurata perpendicolarmente alla superficie: 0,05 mm.

3. **Inclusioni non metalliche**

Esame da effettuare secondo le norme AFNOR (rif. A 04/106) del luglio 1972 e secondo lo Stahl-Eisen-Blatt 1570/71.

Valore massimo tipo figura 1: della superficie sino a due terzi di raggio.

Valore massimo tipo figura 2: al di sotto dei due terzi del raggio sino al cuore.

I valori indicati per qualsiasi tipo di inclusione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a vigilare, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.

2. Detti Stati sono tenuti a prendere le disposizioni necessarie per impedire la riesportazione in altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari.

3. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1987 fino al 30 giugno 1987.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione